SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1533)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GIUST

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1985

Norme per l'uso degli scuolabus da parte dei comuni e loro consorzi

ONOREVOLI SENATORI. — La vigente legislazione che disciplina l'uso degli automezzi — definiti « scuolabus » — impiegati per il servizio di trasporto degli studenti è restrittiva e non corrisponde più da tempo, ormai, alle esigenze di tale servizio, che è organizzato e gestito, com'è noto, dai comuni o dai loro consorzi.

I mutamenti culturali e sociali che sono intervenuti in questi decenni; i nuovi orientamenti educativi della scuola dell'obbligo; le impegnative competenze trasferite ai comuni con il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 616, e gli effetti delle leggi regionali in materia di diritto allo studio, di assistenza agli anziani e agli handicappati, eccetera, rappresentano serii elementi di riflessione per una rilettura critica della legislazione citata.

Occorre aggiungere, per questo fine, le implicanze della legge 13 maggio 1978, n. 180, che ha abolito gli ospedali psichiatrici, e della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante la riforma sanitaria. Le finalità qualificanti di queste leggi, quali quelle della prevenzione, della riabilitazione e dell'integrazione sociale, si ripercuotono necessariamente anche sulle complessive iniziative ed attività comunali e consortili.

È a fronte di questa nuova situazione — oltre che per l'effetto di ripetute interpretazioni restrittive delle norme vigenti — alla quale si deve collocare anche la necessità di operare in termini di razionalizzazione o di un miglior uso delle risorse della collettività, che si deve guardare all'obiettivo di un'organica riforma dei trasporti locali. E ciò, ovviamente, in sintonia con i postulati sul contenimento della spesa pubblica, che costituisce — accanto a quello della riduzione della spinta inflattiva — il secondo « pilastro » della linea economica sulla quale in questo periodo, anche con gli strumenti fondamentali della legge finanziaria e del bilancio, si confrontano le componenti politiche, economiche e sociali del Paese.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(Codice della strada - Enti locali)

La legislazione attuale in materia di « scuolabus » si riferisce particolarmente al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, che disciplina, fra l'altro, le autorizzazioni alla circolazione; la legge 31 ottobre 1966, n. 942, e la legge 7 luglio 1970, n. 599, che prevedono, rispettivamente, che il trasporto casa-scuola possa essere effettuato a favore di studenti residenti in comuni viciniori (qualora non esista nel luogo di provenienza la corrispondente scuola statale e sussistano obiettive difficoltà di accesso) e l'immatricolazione, da parte dei comuni, di autobus ad uso privato a proprio nome solo a condizione che i trasporti degli studenti siano gratuiti.

L'articolo 58 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e cioè il codice della strada, consente il rilascio della carta di circolazione per autobus da destinare ad uso privato solo nel caso che detto servizio soddisfi le necessità proprie della collettività, al fine di rendere più agevole lo svolgimento delle attività cui essa attende in via principale.

Fra dette collettività non rientrano i comuni — come anche ribadito dal Consiglio di Stato con parere del 21 gennaio 1969 — i quali non possono immatricolare autobus ad uso privato a proprio nome per effettuare servizi di trasporto in favore della cittadinanza o di particolari categorie di persone, salvo il caso di mezzi da adibire al trasporto gratuito degli studenti della scuola dell'obbligo, residenti nel comune, dalla loro abitazione alla sede dell'istituto scolastico, ai sensi della già citata legge 7 luglio 1970, n. 599. Resterebbe da chiarire il concetto così ripetutamente sostenuto dell'« uso privato a proprio nome » di un servizio comunale o consortile quale quello in oggetto, che presenta le più evidenti caratteristiche di servizio pubblico, gestito da ente pubblico, ma non è questo il proposito del presente disegno di legge.

Con le modifiche delle attività scolastiche sono aumentate, come è noto, le esigenze della moderna didattica, che richiede una sempre più attiva partecipazione delle componenti della scuola alla vita della collettività, che porta gli scolari e gli studenti fuori dall'ambiente strettamente scolastico e dallo stesso ambito comunale e li mette — attraverso le visite di istruzione nei musei, nelle fabbriche e nelle altre attività economiche e sociali — a contatto con la realtà civile, sociale ed economica complessiva. A ciò si aggiungano le più accentuate attività sportive che si svolgono in palestre, piscine e campi attrezzati, non sempre esistenti in tutti i comuni.

Si considerino anche le conseguenze del trasferimento ai comuni della competenza relativa al conseguimento del diritto allo studio anche per i giovani della scuola secondaria superiore verso i quali i comuni stessi devono intervenire, sul piano economico o della erogazione di servizi, per soddisfare le esigenze che si pongono per gli studenti di questo livello formativo, soprattutto per quelli che si sono avviati ad un indirizzo professionale intermedio.

La particolarità orografica dei territori montani, in special modo, e la scarsissima densità demografica dei territori stessi rendono pesantemente onerosi i trasporti pubblici di linea, i quali difficilmente si adeguano alle effettive esigenze della popolazione, accentuando il divario dei servizi collettivi fra le zone depresse e quelle definite economicamente più valide.

Inoltre, anche in zone collinari e di pianura, la dispersione della popolazione nel territorio non consente un'agevole accessibilità alle fermate dei servizi di linea automobilistici o alle stazioni ferroviarie, stante l'ubicazione di queste ultime (in particolare per le linee secondarie) lontano dai centri abitati.

Identiche valutazioni possono essere invocate anche per i servizi di prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale, in particolar modo per quelli rivolti agli anziani, agli handicappati e malati mentali, che vengono esplicati nei centri territoriali, molto spesso lontani dalle abitazioni e dai centri urbani e rurali meno popolati, difficilmente raggiungibili con mezzi di servizio pubblico.

Tutti questi bisogni dell'utenza potenziale pubblica favoriscono attualmente l'uso indiscriminato — ma ovviamente non sostituibile — del mezzo privato, aggravando nel

contempo non solo il traffico e la bilancia dei pagamenti, ma anche la situazione deficitaria dei comuni e di tutte le aziende di trasporto pubblico.

Per ovviare agli inconvenienti di cui sopra era stata ipotizzata, come sufficiente, una circolare ministeriale interpretativa dell'articolo 58 del codice della strada, diretta a consentire l'inserimento della categoria degli enti pubblici, territoriali o non, fra le « collettività ».

È prevalsa, peraltro, l'opportunità di una apposita norma legislativa, quale puntualizzazione e definitiva soluzione del problema dell'uso promiscuo dei citati « scuolabus », modificando il più volte richiamato articolo 58 per inserire tra i soggetti che hanno diritto alla immatricolazione dei mezzi di trasporto ad uso privato anche i comuni ed i loro consorzi.

Inoltre, per maggiore chiarezza e per non incorrere in ulteriori interpretazioni restrittive o erronee sul tipo di utenza a cui si intende garantire l'uso degli « scuolabus » e degli autobus di proprietà degli enti locali, evitando così altri ricorsi a pareri del Consiglio di Stato, con il presente disegno di legge si intendono precisare i servizi e le modalità d'uso degli stessi.

* * *

Con l'articolo 1 si chiarisce che gli enti pubblici interessati possono provvedere al trasporto degli studenti anche per attività didattiche, sportive e ricreativo-culturali programmate oltre il territorio comunale, consortile o provinciale.

Con l'articolo 2 si autorizza l'uso dei mezzi anche per il trasporto di persone bisognose di assistenza.

Con l'articolo 3 si facoltizza l'ottenimento della carta di circolazione anche ai comuni ed agli altri enti indicati.

La rilevanza ed i significati del presente disegno di legge autorizzano alla certezza di un vasto consenso da parte del Senato della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I comuni, i loro consorzi e le province possono utilizzare gli « scuolabus », su richiesta delle competenti autorità scolastiche, oltre che per il trasporto — gratuito o con contribuzione a carico degli utenti — degli alunni delle scuole materne, elementari, secondarie inferiori e superiori alle sedi scolastiche, anche per attività didattiche, culturali, sportive e ricreative programmate oltre il territorio comunale, consortile o provinciale.

Art. 2.

I comuni, i loro consorzi e le province possono ottenere l'immatricolazione per uso privato o per servizio pubblico di ogni tipo di automezzo che sia idoneo al trasporto di persone, per le attività formative di cui al precedente articolo 1 e per attività assistenziali e socio-sanitarie, o per altri servizi di competenza.

Art. 3.

Per gli autobus e gli altri autoveicoli da adibire al servizio di trasporto persone per le attività di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, la carta di circolazione, di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, viene rilasciata anche ai comuni, ai loro consorzi e alle province con le specificazioni d'uso.